

CONVENZIONE
TRA L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
E
UNIONCAMERE

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) e l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito: Unioncamere),

premessi che:

- l'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, dispone che, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 400/88, siano definiti “[...] i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l'esperimento di procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio presso le Autorità nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio, prevedendo altresì i casi in cui tali procedure di conciliazione o di arbitrato possano essere rimesse in prima istanza alle commissioni arbitrali e conciliative istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze di conciliazione o di deferimento agli arbitri, sono sospesi i termini per il ricorso in sede giurisdizionale che, se proposto, è improcedibile. Il verbale di conciliazione o la decisione arbitrale costituiscono titolo esecutivo”;
- il decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, di recepimento della direttiva 2013/11/UE “sull'ADR per i consumatori”, ha apportato modifiche alla parte V del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito: Codice del consumo), sostituendo l'articolo 141 con un intero nuovo Titolo, numerato “II-bis” e denominato “Risoluzione extragiudiziale delle controversie”;
- l'articolo 141, comma 6, lettera c), del Codice del consumo, introdotto dal d.lgs. 130/15, aggiornando l'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 481/95, ha attribuito all'Autorità il potere di regolamentare, con propri provvedimenti, le modalità di svolgimento della procedura prevista dal medesimo articolo 2, comma 24, lettera b), abrogando tacitamente la riserva regolamentare governativa ivi prevista, individuando altresì nel tentativo obbligatorio di conciliazione la condizione di procedibilità dell'azione proposta innanzi all'Autorità giudiziaria;
- l'Autorità, con la deliberazione 5 maggio 2016, 209/2016/E/com, ha dato attuazione alla normativa sopra menzionata con il “Testo integrato in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – Testo Integrato Conciliazione (TICO)” (di seguito: TICO), introducendo una procedura per l'esperimento del tentativo

obbligatorio di conciliazione presso il Servizio Conciliazione, per la risoluzione delle controversie fra clienti o utenti finali e operatori o gestori dei settori regolati, quale condizione di procedibilità per l'azione giudiziale, e individuando le procedure alternative esperibili, mediante un testo ricognitivo e organico delle disposizioni alla specie applicabili. Il suddetto tentativo obbligatorio di conciliazione è, ad oggi, operativo per i settori energetici;

- fra le procedure alternative esperibili ai fini del tentativo obbligatorio di conciliazione nei settori regolati dall'Autorità, per espressa previsione dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 481/95, rientrano quelle svolte dai servizi di conciliazione delle “*Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*” (di seguito: Camere di commercio) ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580; l'articolo 3, comma 3.2, del TICO, subordina l'operatività di tale previsione alla stipula di una convenzione tra l'Autorità medesima e Unioncamere;
- le Camere di commercio perseguono, fra l'altro, la finalità istituzionale di gestire i servizi di composizione delle controversie in condizione di neutralità, imparzialità e indipendenza;
- le Camere di commercio garantiscono professionalità e competenza nell'attività di risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, fra le quali rientrano quelle fra clienti o utenti finali e operatori o gestori dei settori regolati dall'Autorità, nonché una copertura uniforme a livello nazionale, attraverso la rete territoriale dei servizi offerti;
- l'Autorità ha interesse a sviluppare insieme con Unioncamere, Ente che svolge il ruolo istituzionale di rappresentanza e coordinamento delle Camere di commercio, un modello di riferimento da applicare a tutte le procedure di conciliazione camerale svolte in applicazione e nel rispetto della deliberazione dell'Autorità 209/2016/E/com e delle specifiche caratteristiche ivi previste, alternativo al Servizio Conciliazione dell'Autorità, che mediante l'offerta di un servizio professionale di conciliazione garantisca un'ampia accessibilità alla tutela dei diritti dei clienti o utenti finali nei settori di competenza dell'Autorità, mediante procedure poco onerose;
- l'articolo 2, comma 6, dello Statuto di Unioncamere, fra l'altro, prevede la stipula di accordi di programma, convenzioni, intese con enti pubblici nazionali “*in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono chiamati ad attuarli*”;
- alla luce di quanto precede, il 29 dicembre 2016, l'Autorità e Unioncamere hanno sottoscritto un'apposita convenzione, della durata di tre anni, rinnovabile automaticamente per una sola volta alla prima scadenza, al fine di individuare i principi e le metodologie applicabili alle procedure conciliative svolte dalle Camere di commercio per le controversie dei clienti o utenti finali oggetto di tentativo obbligatorio di conciliazione, quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziale, nei settori di competenza dell'Autorità; ciò posto, è opportuno procedere, in continuità, al rinnovo esplicito della convenzione citata, tenuto anche conto dell'esperienza finora accumulata nelle attività oggetto di tale accordo e dell'evoluzione normativa e regolatoria;

visti:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

- la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE - direttiva sull'ADR per i consumatori;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 29 dicembre 1993, n. 580.;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;

concordano quanto segue.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 1

Attività di collaborazione

1. La presente Convenzione individua i principi e le metodologie applicabili alle procedure di conciliazione svolte dalle Camere di commercio per le controversie fra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori di competenza dell'Autorità per i quali è operativo il tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziale, ai sensi del punto 4 della deliberazione dell'Autorità n. 209/2016/E/com e dell'articolo 3, comma 3.2, del TICO.

Articolo 2

Principi e metodologie

1. Al fine di garantire l'uniformità di trattamento sul territorio nazionale delle procedure svolte in attuazione della presente Convenzione, in un'ottica di alternatività con il Servizio Conciliazione dell'Autorità e nel rispetto della deliberazione dell'Autorità n. 209/2016/E/com e delle specifiche caratteristiche del TICO, Unioncamere, in nome e per conto di tutte le Camere di commercio, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera g), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, attraverso la presente Convenzione, mette a disposizione dei clienti o utenti finali dei settori regolati dall'Autorità la conciliazione delle Camere di commercio, sulla base dei regolamenti di procedura conformi al Regolamento unico approvato da Unioncamere, fatto salvo quanto previsto nei successivi articoli 3 e 4.
2. Unioncamere si impegna a garantire il servizio di conciliazione delle Camere di commercio che gradualmente aderiranno alla Convenzione, con l'obiettivo del coinvolgimento nell'iniziativa dell'intera rete degli uffici di conciliazione camerale.

Articolo 3

Accesso alla procedura

1. Le procedure di conciliazione gestite nell'ambito della presente Convenzione rispetteranno i seguenti criteri:
 - a) la Camera di commercio competente è quella individuata dal cliente o utente finale, tenuto conto della competenza territoriale amministrativa della singola Camera aderente alla Convenzione; in subordine, con il consenso della controparte, e ferma restando l'offerta di strumenti online per lo svolgimento della procedura, potrà essere individuata una differente Camera di commercio, purché aderente alla Convenzione;
 - b) le parti possono partecipare alla procedura senza l'assistenza di un avvocato;
 - c) per le controversie oggetto della presente Convenzione, le parti sono tenute al pagamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione, come da Tariffario di cui all'Allegato 1, parte integrante della presente Convenzione;
 - d) gli operatori o i gestori che partecipano alla procedura possono concordare con ciascuna Camera di commercio tempistiche di pagamento trimestrali o quadrimestrali con riferimento alle spese di avvio e alle spese di mediazione dovute per il servizio.

Articolo 4

Proposta ed esiti della procedura

1. Le procedure di conciliazione gestite nell'ambito della presente Convenzione terranno conto delle seguenti indicazioni:
 - a) l'eventuale proposta di accordo è formulata dal mediatore esclusivamente su richiesta congiunta delle parti;
 - b) il verbale di accordo sottoscritto all'esito delle procedure di conciliazione svolte dalle Camere di commercio ha valore di titolo esecutivo così come disciplinato nel TICO e ai sensi dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
2. Le procedure possono chiudersi, con esito positivo o negativo, anche a seguito del primo incontro, producendo, in caso di esito positivo, gli effetti di cui al precedente comma 1, lettera b), oppure determinando, in caso di esito negativo, l'avveramento della condizione di procedibilità per l'azione giudiziale.

Articolo 5

Monitoraggio e cooperazione

1. Unioncamere effettua un monitoraggio annuale sulle domande ricevute dalle Camere di commercio in attuazione della presente Convenzione, sull'andamento delle procedure e sui loro esiti. I dati relativi a ciascun anno solare sono comunicati all'Autorità entro il 30 giugno dell'anno successivo.

2. Unioncamere garantisce la piena cooperazione da parte delle Camere di commercio con l’Autorità nel riscontro alle richieste di documenti e informazioni necessari per la gestione dei procedimenti di competenza.

Articolo 6

Formazione e informazione

1. L’Autorità, anche mediante soggetti in avvalimento, partecipa alle attività di formazione, con riferimento alle materie di competenza, rivolte ai mediatori e al personale addetto dei servizi di conciliazione delle Camere di commercio, come individuati da Unioncamere. Tale formazione, in coerenza con la prassi in uso e in analogia con le pertinenti disposizioni relative ai conciliatori degli organismi alternativi per l’esperienza del tentativo obbligatorio di cui all’articolo 1 della presente Convenzione, ha cadenza almeno biennale ed è obbligatoria per le Camere aderenti, al fine di promuovere ulteriormente la qualità del servizio offerto.
2. L’Autorità e Unioncamere promuovono, anche congiuntamente, iniziative di informazione sugli strumenti di risoluzione extragiudiziale delle controversie e sulla presente Convenzione a vantaggio dei clienti o utenti finali dei settori regolati dall’Autorità.
3. La Convenzione è pubblicata sul sito web dell’Autorità e sul sito web di Unioncamere al fine di diffondere la conoscenza delle procedure svolte dalle Camere di commercio nell’ambito della Convenzione medesima, nonché di sensibilizzare gli operatori o i gestori alla partecipazione a tali procedure.
4. Le attività di cui al presente articolo soddisfano quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, lettera g), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Articolo 7

Cooperazione fra le parti

1. L’Autorità e Unioncamere si impegnano a cooperare per la progettazione e lo sviluppo, nell’ambito delle finalità della presente Convenzione, delle seguenti attività:
 - a) individuazione e aggiornamento dei dati relativi al monitoraggio annuale di cui all’articolo 5, comma 1;
 - b) realizzazione di piani e/o iniziative di formazione, di cui all’articolo 6, comma 1, anche attraverso il coinvolgimento di enti di formazione accreditati nell’elenco del Ministero della Giustizia che collaborano con il sistema camerale;
 - c) realizzazione di iniziative di informazione congiunta di cui all’articolo 6, comma 2.

Articolo 8

Disposizioni finali

1. La presente Convenzione ha durata di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2023 ed è automaticamente rinnovabile alla prima scadenza salva diversa volontà delle parti firmatarie e può essere integrata e modificata di comune accordo tra le parti medesime.

2. Fino al 31 dicembre 2022 resta efficace la Convenzione del 29 dicembre 2016 di cui in premessa.

per l'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER
ENERGIA RETI E AMBIENTE

Il Presidente

Stefano Besseghini

per UNIONCAMERE

Il Presidente

Andrea Prete

Documento firmato digitalmente

Tariffario conciliazione per le materie oggetto della Convenzione fra
l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e Unioncamere

SPESE DI AVVIO

€ 30,00 (+ IVA)* per le liti di valore non superiore a € 50.000,00

€ 60,00 (+ IVA)* per le liti di valore superiore a € 50.000,00

SPESE DI MEDIAZIONE

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte
Fino a € 50.000,00	€ 40,00 (+ IVA) *
Oltre € 50.000,00	€ 100,00 (+ IVA) *

*** (Valori massimi; nel caso di controversie internazionali l'IVA potrebbe non essere dovuta)**